

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **5/1961** (ECLI:IT:COST:1961:5)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Camera di Consiglio del **28/02/1961**; Decisione del **28/02/1961**

Deposito del **11/03/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1172**

Atti decisi:

N. 5

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1961

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 18 marzo 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1960 dal Pretore di Andria nel procedimento penale a carico di Sgaramella Maria ed altri, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4 giugno 1960.

Ritenuto che con la ordinanza suindicata è stata proposta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere di confisca e distruzione di carni, concesso all'Autorità amministrativa dopo la denuncia a quella giudiziaria, e senza che il giudizio in ordine allo stato di alterazione delle carni medesime sia formulato mediante sicuro accertamento tecnico, costituirebbe lesione del diritto di difesa del cittadino, consacrato nell'art. 24 della Costituzione;

Considerato che la disposizione denunciata è compresa in un regolamento speciale sanitario di carattere esecutivo, emanato ai sensi degli artt. 218 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1 agosto 1907, n. 636, e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

che, pertanto, la questione proposta con l'ordinanza suindicata appare manifestamente infondata, giacché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.